



COMUNE DI ENDINE GAIANO

Provincia di Bergamo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 19 del 24/09/2020

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TA.RI.) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020, CON DECORRENZA 01.01.2020

L'anno duemilaventi, addì ventiquattro del mese di Settembre alle ore 20:30, nella sala consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Marco Zoppetti il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	Presente/Assente
1	ZOPPETTI MARCO	Presente
2	MELI MARTA MARIA	Assente
3	PEZZETTI ANGELO	Presente
4	MELONI LUCA	Presente
5	TARZIA KATIA	Presente
6	VENTURIN PAOLA ILARIA	Presente
7	FILISSETTI MICHELE	Presente
8	GUIZZETTI LUCA	Presente
9	PETTINI MARIA GRAZIA	Presente
10	TRAPLETTI ANDREA JESSICA	Assente
PRESENTI: 8		ASSENTI: 2

Si dà atto che è presente l'Assessore Esterno Sig. MORETTI MARZIO.

Partecipa il Il Segretario Comunale Francesco dott. Bergamelli.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TA.RI.) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020, CON DECORRENZA 01.01.2020

VISTO l'art. 1, commi 639-731, della legge 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) con decorrenza 01.01.2014;

RILEVATO che la IUC era costituita dalle seguenti componenti:

- a) IMU (imposta municipale propria, istituita con il D.LGS. 23/2011 ed anticipata in via sperimentale dall'art. 13 del D.L. 201/2011), di natura patrimoniale;
- b) TASI (tributo per i servizi indivisibili), di nuova istituzione;
- c) TARI (tassa sui rifiuti), per il finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, che sostituisce la TARES a decorrere dal 1° gennaio 2014;

VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 che dall'anno 2020 ha abolito l'imposta unica comunale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il D.L. 06.03.2014, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 2 maggio 2014, n. 68;

VISTO l'art. 1, commi 651 e 683 della legge 147/2013, ai sensi dei quali «*il comune nella determinazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158*» e «*il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI con conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani*»;

DATO ATTO CHE:

- dopo un farraginoso susseguirsi di rinvii del termine per l'approvazione delle tariffe TARI per il solo anno 2020 (art. 1, comma 683-bis, legge 27 dicembre 2013, n. 147; art. 107, comma 4, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; art. 1, comma 779, legge 27 dicembre 2019, n. 160), l'art. 138 del D.L. 19-05-2020, n. 34 ha allineato i termini dell'approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, anche se già adottate dal Consiglio Comunale per l'anno 2020;
- per l'anno 2020, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020 è differito al 30.09.2020 dall'art. 107, comma 2, del D.L. 18/2020;
- ai sensi dell'art. 107, comma 5 del sopramenzionato decreto, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

RITENUTO che, al fine della corretta gestione del prelievo sui rifiuti, si rende necessario approvare le tariffe TARI 2020;

DATO ATTO CHE, a decorrere dall'anno 2020, il piano finanziario dei rifiuti è elaborato

secondo il metodo tariffario individuato dalla deliberazione 31 ottobre 2019, n. 443, dell'Autorità di regolazione per energia, rete e ambiente (ARERA), avente ad oggetto «*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*»;

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

CONSIDERATO che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che per l'anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;

RILEVATO che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99;

PRESO ATTO CHE le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

ATTESO CHE l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

VERIFICATO che il metodo MTR prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie" da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 2006, e s.i.m. (T.U. dell'Ambiente);

VISTO il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale – tassa rifiuti (TARI), adottato con deliberazione consiliare n. 14 del 09.09.2014 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO l'art. 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e s.i.m. ai sensi del quale, nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, era introdotta la possibilità di prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato decreto, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e ed altresì di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

DATO ATTO CHE il Comune di Endine Gaiano si è avvalso della facoltà concessa dal comma

652, al fine di ridurre il divario tra la precedente tassazione e l'attuale imposizione e per agevolare le categorie di utenza più penalizzate dall'applicazione del metodo normalizzato, anche in considerazione della delicata congiuntura economica;

VISTO l'art. 57bis, D.L. 124/2019 che ha modificato l'art. 1, comma 652, L. 147/2013, consolidando la possibilità di deroga ai coefficienti sino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente;

RITENUTO, per meglio calibrare le tariffe delle utenze non domestiche, che a seguito dell'introduzione della TARES e ora della TARI hanno avuto un notevole incremento dei costi non giustificato da una contestuale maggiore produzione di rifiuti rispetto a quanto avveniva con le tariffe TARSU, di mantenere i coefficienti già adottati fino all'anno 2018;

CONSIDERATO che, sulla base della banca dati dell'utenza comprendente il numero di soggetti, le superfici, le attività esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari ed utilizzando i coefficienti ka, kb, kc e kd attualmente vigenti, la piena copertura del costo complessivamente sopra quantificato, viene raggiunta attraverso l'applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche (comprese le tariffe giornaliere) indicate nell'allegato prospetto, prevedendo per le attività la strutturazione nelle categorie definite nel medesimo allegato;

VISTO l'art. 58quinquies del D.L. 26.10.2019 n. 124, che ha modificato le tabelle del regolamento di cui al D.P.R. 158-1999, ed ha collocato gli "studi professionali" nella categoria 12;

VISTA la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 158/2020 avente ad oggetto «*Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid19*»;

VISTA altresì la Consultazione dell'ARERA, atto n. 189/2020, avente ad oggetto «*Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19*» con la quale l'Autorità, con riserva da sciogliere entro il 30.06.2020, "è pertanto orientata ad introdurre la facoltà per l'Ente territoriale competente di integrare, per il 2020, gli obiettivi in termini di qualità del servizio (QL) e di ampliamento del perimetro gestionale (PG), con un ulteriore obiettivo specifico C192020 che permetta di tener conto delle azioni messe in atto dagli operatori per la gestione delle ricadute dell'emergenza COVID-19, consentendo in tal modo il riconoscimento di eventuali incrementi delle entrate tariffarie, ulteriori rispetto al tasso di inflazione programmato, al fine di coprire eventuali oneri aggiuntivi riconducibili alla gestione del contesto emergenziale, anche al fine di 5 garantire la continuità nella fornitura di servizi essenziali, nonché il mantenimento di adeguati livelli qualitativi del servizio";

VISTA la deliberazione ARERA 23 giugno 2020 238/2020/R/rif avente ad oggetto «*Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemologica da COVID-19*»

RICHIAMATA la deliberazione ARERA 5 maggio 2020 158/2020/R/rif avente ad oggetto

«Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19»;

CONSIDERATO che la citata deliberazione dispone in merito al riconoscimento di agevolazioni a favore delle utenze non domestiche che hanno chiuso l'attività in applicazione delle disposizioni emergenziali connesse alla diffusione del contagio da Covid-19;

CONSIDERATO che risulta stanziato a bilancio di previsione 2020/2022 un fondo di € 60.000,00 da destinare all'abbattimento della TARI 2020 delle utenze non domestiche;

RITENUTO di disporre il riconoscimento di un'agevolazione tariffaria a favore delle utenze non domestiche che hanno subito gravi danni economici a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19 nella misura del 50% del dovuto;

CONSIDERATO, altresì, che la deliberazione ARERA sopra citata offre la facoltà ai soggetti gestori di riconoscere, per l'anno 2020, un'agevolazione tariffaria alle utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso, alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 4.1, delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato;

RITENUTO, stante la particolare situazione di disagio socio economico creata dall'emergenza Covid-19 di estendere l'agevolazione a tutte le utenze domestiche, riconoscendo una riduzione nella misura del 25% del dovuto;

VISTO l'art. 1, comma 653, della L. 147/2013 e s.i.m., ai sensi della quale a partire dal 2018, nella determinazione dei costi (...), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

VISTO:

- l'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (milleproroghe 2008) ai sensi del quale, a decorrere dall'anno 2008, il Ministero della pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente ai comuni la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e che a decorrere dal medesimo anno 2008, le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere ai comuni il corrispettivo del suddetto servizio;
- il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 sul territorio del Comune di Endine Gaiano, approvato con deliberazione consiliare n. __ in data odierna;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011 ai sensi del quale «A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello

stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente»

VISTO l'allegato sub A) alla presente deliberazione, che contiene la proposta di tariffe della TARI per l'anno 2020, per le utenze domestiche e non domestiche, ed il metodo normalizzato per la determinazione delle stesse;

DETERMINATO che i costi di raccolta della TARI sono coperti per il 70% dalle utenze domestiche e per il 30% dalle utenze non domestiche;

RILEVATO che le tariffe TARI di cui alla presente deliberazione, sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi indicati nel piano finanziario dei rifiuti approvato in data odierna;

VISTO l'articolo 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale rientrano nelle competenze del Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;

VISTO l'art. 1, comma 169, L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), che ha riconfermato quanto già stabilito dalla norma citata sopra;

Visto l'art. 1, comma 683, della legge 147/2013, ai sensi del quale «il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani»;

VISTI:

- l'articolo 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale rientrano nelle competenze del Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
- l'art. 27, comma 8, L. 28/12/2001 n. 448 (Legge Finanziaria), che sancisce quale termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'addizionale comunale IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, quello stabilito dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 33. Visto l'art. 1, comma 169, L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), che ha riconfermato quanto già stabilito dalla norma citata sopra;
- il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.i.m.;

VISTO l'esito della votazione espressa per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti: n. 8

Favorevoli: n. 8
Contrari: n. 0
Astenuti: n. 0

DELIBERA

1. DI APPROVARE le tariffe della TARI per l'anno 2020, contenute nell'allegato sub A) al presente atto e di dare atto che le stesse sono idonee a garantire la copertura integrale dei costi del servizio smaltimento rifiuti per l'anno 2020, unitamente all'applicazione del Fondo Covid-19 a copertura delle detrazioni previste per le utenze domestiche e non domestiche;
2. DI APPROVARE il metodo normalizzato per la determinazione delle tariffe TA.RI. anno 2020, redatto in conformità al D.P.R. 158/1999, contenuto nell'allegato sub A) alla presente deliberazione;
3. DI DARE ATTO che il costo standard dello smaltimento dei rifiuti per il Comune di Endine Gaiano è inferiore al costo effettivo che si prevede di sostenere per l'anno 2020, come esposto nel piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, e che quindi non è necessario intraprendere alcun percorso di avvicinamento dei due livelli di costo;
4. DI PRENDERE ATTO della comunicazione di IFEL: *“Il costo standard è stimato considerando soltanto alcuni possibili driver del costo (si vedono nel simulatore), ci potrebbero essere altri fattori come i diversi livelli di qualità/intensità del servizio, che il metodo non incorpora o, più correttamente incorpora nella misura media, e che influenzano il costo e dunque esse potrebbe costituire la ragione dello scostamento. Avere il costo effettivo maggiore di quello standard come quello inferiore a tale valore non è sempre indicativo di efficienza o non efficienza del servizio. Il costo standard è un valore di confronto tra i Comuni per dare l'informazione di come si posizionano rispetto ad altri di simili caratteristiche ed anche geograficamente a cui tuttavia il legislatore non ha introdotto l'obbligo di dover giungere”*;
5. DI APPLICARE, anche per l'anno 2020, al fine di meglio calibrare al meglio le tariffe i coefficienti ka, kb, kc e kd vigenti dall'anno 2018 oltre, dando atto che tali previsioni sono volte ad agevolare le utenze più penalizzate dall'introduzione del D.P.R. 158/1999;
6. DI DARE ATTO che i costi del servizio di smaltimento dei rifiuti sono stati determinati e riclassificati secondo quanto previsto dalla deliberazione 31 ottobre 2019 dell'Autorità di regolazione per energia, rete e ambiente (ARERA), avente ad oggetto «Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021»;
7. DI NON APPLICARE l'IVA in quanto il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per il comune di Endine Gaiano ha natura tributaria;
8. DI DISPORRE il riconoscimento di un'agevolazione tariffaria a favore delle utenze domestiche (25% del dovuto) e non domestiche (50% del dovuto) che hanno subito gravi

danni economici a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19 in misura proporzionale al fondo (€ 120.000,00) disponibile a bilancio;

9. DI DARE ATTO che la percentuale di copertura dei costi relativi al servizio sui rifiuti per l'anno 2020 è pari al 100%;
10. DI DEMANDARE ogni successivo adempimento connesso all'adozione della presente deliberazione al funzionario responsabile del tributo;
11. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Dipartimento per le politiche fiscali secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

DELIBERA INOLTRE

con voti espressi per alzata di mano dai consiglieri:

Consiglieri presenti e votanti: n. 8

Favorevoli: n. 8

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

di dichiarare, data l'urgenza di applicare le nuove tariffe, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Marco Zoppetti

Il Il Segretario Comunale
Francesco dott. Bergamelli